

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"PROMO SPORT LATINA ASD – APS"

L'anno 2024, il giorno 22 del mese febbraio, alle ore 20:00, in Via Luigi Cherubini 2, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 7 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Signor Alfredo MINUTILLO, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 6 associati su 7 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche Statutarie, ai sensi del Codice del Terzo Settore 3 luglio 2017 n.117; a seguito dell'Istanza ricevuta dal RUNTS Ufficio Lazio in data 20/02/2024 relativa alla pratica con codice 1169071.

Il Presidente dell'assemblea chiama a fungere da Segretario il Sig. Giacomo Ippoliti ed illustra brevemente ai presenti le principali modifiche apportate allo Statuto proposto, ricordando che le principali novità si sono rese necessarie per adeguarlo alle nuove normative sugli Enti di Terzo Settore, informando, che in base all'art 82, c 3 e 82, c 5 del Codice del terzo settore, gli atti (verbale assemblea e statuto) sono esenti da imposta di bollo e di registro.

Tra le modifiche iniziali apportate è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "PROMO SPORT LATINA – COMITATO DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE E SPORTIVO RICREATIVA E.T.S" a " **PROMO SPORT LATINA A.S.D. – APS**".

A seguire, rispetto al documento inviato per mezzo PEC il 21/11/2023 e registrato con numero atto 3101 SERIE 3 in data 30/11/2023, siamo ad integrare lo statuto con le seguenti modifiche richieste:

- Partecipazione alla vita associativa con diritto di voto ai soci minorenni secondo la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1309 del 06/02/2019
- Elezioni delle cariche basate sui criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati.

Viene quindi chiesto di approvare il nuovo testo dello Statuto, del quale è stata fornita in visione copia cartacea ai presenti.

L'Assemblea all'unanimità approva per acclamazione il nuovo testo.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 19 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Latina Lì, 22/02/2024

IL Presidente
Alfredo Minutillo

IL Segretario
Giacomo Profiti

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Registrato il presente atto il 30/11/23 al n. 31.01. Serie 3.
Versati €
di cui € **ESENTE** per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE



Ballone Carlo

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "PROMO SPORT LATINA Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale", in breve "PROMO SPORT LATINA A.S.D. – APS" avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia, di seguito detta anche "Associazione".

2. L'Associazione "PROMO SPORT LATINA A.S.D. – APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione "PROMO SPORT LATINA A.S.D. – APS", accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché allo Statuto e al regolamento di OPES quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al quale l'Associazione stessa delibererà di aderire.

4. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS", nonché l'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica". L'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo APS saranno spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del Terzo settore. L'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica" è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

5. L'associazione ha sede legale in Via Luigi Cherubini, 2 – 04100 – Latina. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

6. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Scopo e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Statuto associazione di promozione sociale (ASD-APS)

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "PROMO SPORT LATINA Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale", in breve "PROMO SPORT LATINA A.S.D. – APS" avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia, di seguito detta anche "Associazione".

2. L'Associazione "PROMO SPORT LATINA A.S.D. – APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione "PROMO SPORT LATINA A.S.D. – APS", accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché allo Statuto e al regolamento di OPES quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al quale l'Associazione stessa delibererà di aderire.

4. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS", nonché l'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica". L'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo APS saranno spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del Terzo settore. L'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica" è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

5. L'associazione ha sede legale in Via Luigi Cherubini, 2 – 04100 – Latina. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

6. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Scopo e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'associazione opera nel settore sportivo, educativo, e formativo e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate allo scopo di:

- a) promuovere, diffondere e praticare lo sport dilettantistico quale attività educativa e ricreativa;
- b) promuovere e organizzare attività sportive, formative, didattiche e anche sussidiarie, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva;
- c) promuovere e organizzare attività di carattere sportivo rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;
- d) promuovere e istituire centri estivi e invernali con finalità sportive sociali, educative, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- e) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con organismi simili internazionali;
- f) promuovere e organizzare attività a sostegno dello sport per i disabili;
- g) promuovere stili di vita corretti e realizzare interventi volti alla diffusione e disseminazione dei principi della solidarietà sociale e del volontariato;
- h) fornire assistenza e sostegno alle categorie in situazioni di marginalità sociale, agli anziani, agli indigenti e l'assistenza in genere alle categorie sociali svantaggiate;
- i) difendere i diritti civili ed umani, sostenere le categorie svantaggiate della società, prevenire e contrastare il disagio sociale e promuovere il raggiungimento, la cura e il mantenimento dell'equilibrio psico-fisico delle persone e della comunità;
- j) promuovere le politiche di difesa del territorio e ambientali, nell'ottica di una tutela globale della persona e del contesto in cui vive;
- k) promuovere interventi di implementazione delle politiche per i giovani anche volte all'attivazione di sistemi di promozione del rapporto intergenerazionale, l'attivazione di programmi di mobilità e scambi internazionali;
- l) compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento di tutte le finalità associative, nel rispetto dei divieti e delle riserve di legge.
- m) promuovere, ai sensi della L. n. 476/1987, l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psicofisici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale.

3. L'associazione assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, vigilando sulla corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e sul rispetto del "fair play", nonché, contrastando ogni forma di illecito sportivo, tra cui, l'uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, la commercializzazione e la corruzione. L'associazione organizza e gestisce le attività sportive nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

6. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

Attività

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, si prefigge altresì il proseguimento degli scopi di finalità assistenziali, di volontariato, di promozione sociale e culturale del benessere psicofisico. In particolare, con riferimento all'attività sportiva, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento alle seguenti attività:

Atletica Leggera	Corsa campestre
Atletica Leggera	Corsa in montagna
Atletica Leggera	Corsa su strada
Atletica Leggera	Indoor
Atletica Leggera	Ultramaratona
Attività Subacquee	ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO Basket con le pinne (Finswimming Basket), Fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi anche con l'ausilio delle pinne e in immersione con autorespiratori (ARA), Fotografia subacquea, Immersione in apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball), Pesca in apnea, Safari fotosub, Sport Diving, Video subacqueo
Attività Subacquee	DIDATTICA SUBACQUEA Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo
Badminton	Badminton
Bocce	Beach bocce
Bocce	Bocce sull'erba (lawn bowl)
Canoa	Canoa freestyle
Canottaggio	Coastall Rowing
Canottaggio	Indoor rowing
Ciclismo	Bmx
Ciclismo	Ciclismo su strada
Ciclismo	Ciclo-cross
Ciclismo	Mountain bike
Ciclismo	BMX free style

Ciclismo	Cicloturismo
Cinofilia	Attività sportiva cinotecnica
Ginnastica	Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness
Ginnastica	Ginnastica Acrobatica
Ginnastica	Ginnastica Aerobica
Ginnastica	Ginnastica Artistica
Ginnastica	Ginnastica per Tutti
Ginnastica	Ginnastica Ritmica
Motonautica	Diporto
Pallacanestro	Beach Basket
Pallacanestro	Pallacanestro
Pallacanestro	Pallacanestro 3 contro 3
Pallavolo	Beach volley
Pallavolo	Pallavolo
Ginnastica	Ginnastica Acrobatica
Pesistica	Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico)
Rugby	Rugby a 15
Rugby	Rugby a 7
Rugby	Beach Rugby
Sci	Freestyle
Sci	Snowboard
Sport a Rotelle	Pattinaggio freestyle
Sport a Rotelle	Skateboard
Sport Acquatici	Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto
Sport Acquatici	Nuoto in acque libere (Fondo)
Sport Acquatici	Nuoto

Sport Acquatici	Nuoto per salvamento
Sport Acquatici	Pallanuoto
Sport Acquatici	Tuffi
Sport Equestri	Riabilitazione equestre
Tennis	Beach tennis
Tennis	Paddle
Tennis	Tennis
Tennis Tavolo	Tennis Tavolo
Vela	Multiscafi
Vela	Tavole a Vela
Vela	Derive
Vela	Barche a chiglia
Vela	Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela

Gli ambiti d'intervento di Promo Sport Latina Asd – Aps sono i seguenti:

- Salute
- Benessere
- Turismo Sociale e Sportivo
- Sport
- Responsabilità Sociale

L'associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017;

2. In particolare, per conseguire le proprie finalità, l'associazione promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport dilettantistico nonché attività didattiche per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento nelle discipline sportive, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva con funzioni educative.

3. Sul piano operativo, l'associazione si propone di:

- a) organizzare e gestire attività sportiva dilettantistica a carattere giovanile ed amatoriale, anche a volte con modalità competitive;
- b) organizzare e gestire attività ludiche e motorie finalizzate al miglioramento della qualità e dello stile di vita;
- c) elaborare programmi poliennali e piani annuali di attività da attuarsi da parte degli organi dell'associazione;
- d) organizzare iniziative sportive e didattiche a favore dei ragazzi e dei giovani, al fine di favorire il processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità;
- e) organizzare attività formative e didattiche, finalizzate alla formazione degli associati e dei tesserati;
- f) predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti;
- g) curare la formazione pedagogica e tecnica delle persone che operano per l'Associazione;
- h) promuovere ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

4. Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

6. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4

Attività di volontariato

1 - L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività di volontariato dei propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

*la
na*
Tutti gli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto sono svolti a titolo gratuito, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - laddove nominato - che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5

Ammissione e numero degli associati

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività

d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e delle deliberazioni assembleari e consultare i libri sociali, con le modalità previste dal presente Statuto.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 8 Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione (qualora eletto);
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo (qualora eletto).

ART. 9 Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'assemblea si fonda sui principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, il presente Statuto garantisce ad ogni associato, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri organi, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'avviso scritto deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

5. L'Assemblea è convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) determina, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulla esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento;

i) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

12. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

15. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali. –

Secondo la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2029.

ART. 10

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze dell'Organo di amministrazione rientra:

- a) l'esecuzione delle delibazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) la deliberazione sull'ammissione degli associati;
- f) la stipula di tutti gli atti e dei contratti inerenti le attività associative;
- g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. L'Assemblea elegge i componenti dell'Organo di amministrazione. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

5. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette.

6. I componenti dell'Organo di amministrazione restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti dell'Organo di amministrazione non possono svolgere più di tre mandati.

7. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di amministrazione e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, ed eletto dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 15

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'Organo di amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16

Bilancio sociale

2. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 2) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- 7) le scritture di cui agli artt. 13 e 14 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dall'art. 90, comma 18, n. 6, legge n. 289/2002.

2. Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione avente analoghe finalità sportive individuata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive individuate dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche nonché, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Allegato all'atto registrato il 30-11-2017
al N. 3191 Serie 3

Baliotto Carlo

